ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 7

Rappresentanza delle varie forze armate nel Collegio

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla Milizia fascista albanese ed alle sue specialita', almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata dell'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza, del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbano giudicare piu' imputati appartenenti a Forze armate diverse, e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avra' riguardo alla Forza armata dell'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, a quella del maggior numero degli imputati; ovvero, a parita' di grado e di numero, a quella dell'imputato piu' anziano.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania
Capo	II — Costituzione e composizione del Tribunale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-7-rappresentanza-delle-varie-forze-armate-nel-collegio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it